



Opuscolo Informativo per la Clientela

(redatto ai sensi della LSerFi – OserFi)

Gentili Signore, Egregi Signori,

Con il presente Opuscolo Informativo vi informiamo sulla Adams Berg SA (di seguito denominato "gestore patrimoniale"), sulle nostre misure per prevenire l'interruzione del contatto con il cliente rispettivamente sugli averi non rivendicati, sui nostri servizi finanziari e sui rischi connessi, sulla gestione dei conflitti di interesse e sull'avvio di una procedura di mediazione dinanzi all'Organo di mediazione. Le informazioni contenute nel presente Opuscolo Informativo possono essere oggetto di cambiamenti periodici. La versione aggiornata dell'Opuscolo Informativo è disponibile sul nostro sito Web, all'indirizzo www.adamsberg.ch, oppure è possibile ottenerla nella forma cartacea presso il nostro indirizzo aziendale.

Le informazioni sui costi e sulle commissioni relative ai servizi finanziari offerti sono fornite separatamente con relativo contratto di servizi finanziari.

Per informazioni sui rischi generalmente associati agli strumenti finanziari, vogliate far riferimento all'opuscolo dell'Associazione svizzera dei banchieri "Rischi nel commercio di strumenti finanziari". L'opuscolo è disponibile su Internet all'indirizzo www.swissbanking.ch e sul nostro sito.

Il presente Opuscolo Informativo soddisfa i requisiti di informazione in conformità con la legge sui servizi finanziari (LSerFi) e relativa ordinanza (OSerFi) e ha lo scopo di fornire una panoramica dei servizi finanziari del gestore patrimoniale.

Se desidera ulteriori informazioni, siamo volentieri a vostra disposizione.

Paradiso, ___/___/_____

Contenuto

1. Informazioni sul gestore patrimoniale	3
1.1 Nome e indirizzo	3
1.2 Campo d'attività	3
1.3 Stato di vigilanza e autorità competente, nonché organismo di vigilanza	3
1.4 Segreto professionale.....	3
2. Averì non rivendicati.....	3
3. Informazioni sui servizi finanziari offerti dal gestore patrimoniale	4
3.1 Gestione patrimoniale.....	4
3.1.1 Tipo e caratteristiche del servizio finanziario	4
3.1.2 Diritti e doveri	4
3.1.3 Rischi	4
3.1.4 Offerta di mercato considerata	5
3.2 Consulenza in investimenti che tiene conto dell'intero portafoglio del cliente	5
3.2.1 Tipo e caratteristiche del servizio finanziario	5
3.2.2 Diritti e doveri	5
3.2.3 Rischi	6
3.2.4 Offerta di mercato considerata	7
3.3 Consulenza in investimenti senza tenere conto dell'intero portafoglio	7
3.3.1 Tipo e caratteristiche del servizio finanziario	7
3.3.2 Diritti e doveri	7
3.3.3 Rischi	8
3.3.4 Offerta di mercato considerata	8
4. Conflitti di interesse.....	9
4.1 Indennità da parte e verso terzi in particolare	9
4.2 Per maggiori informazioni	11
5. Adeguatezza dei servizi finanziari	11
6. Documentazione e rendiconto	11
7. Mezzi di comunicazione e lingua	11
8. Organo di mediazione.....	12

1. Informazioni sul gestore patrimoniale

1.1 Nome e indirizzo

Adams Berg SA
Via F.Zorzi, 4
6900 Paradiso
Tel.: +41 91 222 94 14
E-mail: info@adamsberg.ch
Sito Web: www.adamsberg.ch
N. RC: CHE-407.720.103
N. IVA: CHE-407.720.103IVA

1.2 Campo d'attività

- Il gestore patrimoniale ha sede legale in Paradiso. Offre servizi di gestione patrimoniale e consulenza in investimenti.

1.3 Stato di vigilanza e autorità competente, nonché organismo di vigilanza

Il gestore patrimoniale è autorizzato quale gestore patrimoniale ai sensi della LIsFi e sottoposto alla vigilanza continua dell'organismo di vigilanza (OV), la rispettabile AOOS - Società anonima svizzera di vigilanza - Via Landriani 3 - 6900 Lugano – tel. +41 91 940 40 00 – email infolugano@aos.ch.

1.4 Segreto professionale

Il gestore patrimoniale è soggetto al segreto professionale conformemente ai disposti della legge sugli Istituti finanziari (LIsFi).

2. Averì non rivendicati

Potrebbe capitare che i contatti con i clienti vengano interrotti e gli averi diventino successivamente averi non rivendicati. Tali averi potrebbero essere definitivamente dimenticati dai clienti e dai loro eredi. Per evitare l'interruzione del contatto rispettivamente che diventino averi non rivendicati, si consiglia quanto segue:

- **Cambiamenti di nome e di indirizzo:** invito a comunicare tempestivamente eventuali cambiamenti di domicilio, indirizzo o cambio di nome/cognome.
- **Istruzioni particolari:** si prega di fornire indicazioni sulle possibili assenze di lunga durata e su qualsiasi spedizione della corrispondenza a un indirizzo diverso o di mantenere in giacenza la corrispondenza, nonché di essere raggiungibili in casi urgenti durante questo periodo.
- **Conferimento di procure:** si consiglia di designare un procuratore che potrebbe essere contattato dal gestore patrimoniale in caso di interruzione dei contatti.
- **Informazioni a persone di fiducia / Disposizioni di ultima volontà:** un'ulteriore possibilità per evitare che gli averi diventino senza contatto consiste nell'informare una persona di fiducia sul rapporto con il gestore patrimoniale. Tuttavia, il gestore patrimoniale può fornire informazioni a tale persona di fiducia solo se è stato autorizzato a farlo per iscritto. Inoltre, i valori patrimoniali in questione possono essere menzionati, ad esempio, nelle disposizioni di ultima volontà.

Il gestore patrimoniale sarà lieto di rispondere a qualsiasi domanda in merito. Ulteriori informazioni sono disponibili anche attraverso l'opuscolo "Averi non rivendicati, un'informazione dell'Associazione svizzera dei banchieri". L'opuscolo è disponibile all'indirizzo www.swissbanking.ch

3. Informazioni sui servizi finanziari offerti dal gestore patrimoniale

3.1 Gestione patrimoniale

3.1.1 Tipo e caratteristiche del servizio finanziario

Nel caso della gestione patrimoniale, il gestore patrimoniale gestisce gli averi, che il cliente ha depositato presso una banca depositaria, in nome, per conto e a rischio del cliente stesso. Il gestore patrimoniale esegue le operazioni a propria discrezione e senza consultare il cliente. In tal modo, il gestore patrimoniale garantisce che le transazioni effettuate siano conformi alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento del cliente, nonché alla strategia di investimento concordata con il cliente e si assicura che la struttura del portafoglio sia adeguata al cliente.

3.1.2 Diritti e doveri

Nell'ambito della gestione patrimoniale, il cliente ha il diritto alla gestione da parte del gestore patrimoniale degli averi presenti nel suo portafoglio. Così facendo, il gestore patrimoniale, nel contesto dell'offerta di mercato presa in considerazione, sceglie diligentemente gli investimenti da includere nel portafoglio. Il gestore patrimoniale garantisce un'adeguata distribuzione del rischio nella misura consentita dalla strategia d'investimento. Il gestore patrimoniale monitora regolarmente gli averi in gestione e garantisce che gli investimenti siano conformi alla strategia di investimento concordata e adeguata al cliente. Il gestore patrimoniale informa regolarmente il cliente sulla gestione patrimoniale concordata e resa.

Il cliente ha il dovere di informare il gestore patrimoniale di tutte le circostanze che possono influire sul tipo e le caratteristiche del servizio finanziario offerto dal gestore patrimoniale. In particolare, spetta al cliente fornire al gestore patrimoniale le informazioni aggiornate sulla sua situazione finanziaria, sul profilo di rischio e informare il gestore patrimoniale per iscritto (o in qualsiasi altra forma che possa essere provata per iscritto) e senza indugio di qualsiasi modifica significativa di tali informazioni che potrebbero avere un impatto sulla valutazione dell'adeguatezza dei servizi nell'ambito del servizio offerto.

3.1.3 Rischi

Nell'ambito della gestione patrimoniale, in linea di principio sorgono i seguenti rischi sopportati dal cliente:

- **Rischio legato alla strategia di investimento scelta:** diversi rischi possono derivare dalla strategia di investimento scelta e concordata con il cliente. Il cliente si assume integralmente questi rischi. La presentazione e il relativo chiarimento dei rischi avviene prima che la strategia di investimento sia stabilita.
- **Rischio di variazione negativa** del patrimonio rispettivamente rischio che gli strumenti finanziari in portafoglio perdano di valore: questo rischio, che può variare a seconda dello strumento finanziario, è interamente a carico del cliente. Per i rischi relativi ai singoli strumenti finanziari, si rimanda all'opuscolo "Rischi nel commercio di strumenti finanziari" dell'Associazione svizzera dei banchieri.
- **Rischio di mancanza di informazioni da parte del gestore patrimoniale** rispettivamente rischio che il gestore patrimoniale non disponga di sufficienti informazioni per poter prendere una decisione di investimento fondata: nella gestione patrimoniale, il gestore patrimoniale tiene conto della situazione finanziaria e degli obiettivi di investimento del cliente (test di adeguatezza). Se il cliente fornisce al gestore patrimoniale informazioni insufficienti o imprecise sulla propria situazione finanziaria e/o sugli obiettivi di investimento, c'è il rischio che il gestore patrimoniale non sia in grado di prendere decisioni di investimento adeguate al cliente.
- **Rischio come investitore qualificato ai sensi degli investimenti collettivi di capitale:** i clienti che richiedono una gestione patrimoniale nel contesto di un rapporto durevole di gestione patrimoniale sono considerati investitori qualificati ai sensi della legge sugli investimenti collettivi di capitale (LICol). Gli investitori qualificati hanno accesso a forme di investimenti collettivi che sono esclusivamente loro disponibili. Questo status consente di tenere conto di una gamma più ampia di strumenti finanziari nella strutturazione del portafoglio. Tali investimenti collettivi per investitori qualificati potrebbero non essere sottoposti ad una supervisione statale oppure essere sottoposti ad una

regolamentazione meno rigorosa. Tali strumenti finanziari non sono quindi o sono solo parzialmente soggetti alle normative svizzere. Ciò può comportare rischi, in particolare dovuti alla liquidità, alla strategia di investimento o alla trasparenza. Informazioni dettagliate sul profilo di rischio di un particolare investimento collettivo sono disponibili nei documenti costitutivi dello strumento finanziario e, se del caso, nel foglio informativo di base e nel prospetto. Il cliente è informato che, ai sensi dell'art 6a cpv. 2 dell'Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol), ha la possibilità di dichiarare per iscritto al gestore patrimoniale che non intende essere considerato investitore qualificato. In tal caso il cliente è consapevole del fatto che avrà accesso ad un numero limitato di investimenti collettivi di capitale.

Il gestore patrimoniale ha adottato misure adeguate per gestire tali rischi, in particolare rispettando il principio di buona fede e il principio della parità di trattamento nell'elaborazione degli ordini dei clienti. Inoltre, il gestore patrimoniale garantisce la migliore esecuzione possibile degli ordini dei clienti.

3.1.4 Offerta di mercato considerata

L'offerta di mercato presa in considerazione nella selezione degli strumenti finanziari copre strumenti finanziari propri e terzi. Nell'ambito della gestione patrimoniale, il cliente ha a disposizione i seguenti strumenti finanziari:

- titoli di partecipazione (azioni);
- titoli di credito (obbligazioni);
- quote di investimenti collettivi di capitale;
- prodotti strutturati;
- derivati;
- depositi;
- altri strumenti finanziari

3.2 Consulenza in investimenti che tiene conto dell'intero portafoglio del cliente

3.2.1 Tipo e caratteristiche del servizio finanziario

Nell'ambito della consulenza in investimenti che tiene conto del portafoglio del cliente, il gestore patrimoniale consiglia il cliente sulle transazioni in strumenti finanziari tenendo conto dell'intero portafoglio. A tal fine, il gestore patrimoniale si accerta che la transazione raccomandata sia conforme alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento (test di adeguatezza), nonché che corrisponda alle esigenze del cliente rispettivamente alla strategia di investimento concordata con il cliente. Il cliente decide quindi da solo in che misura desidera seguire la raccomandazione del gestore patrimoniale.

3.2.2 Diritti e doveri

In caso di consulenza che tiene conto del portafoglio del cliente, il cliente ha diritto a raccomandazioni di investimento personali adeguate alla strategia concordata con il gestore patrimoniale. La consulenza in investimenti è fornita regolarmente e considera strumenti finanziari offerti dal mercato di riferimento considerato. In questo modo, il gestore patrimoniale consiglia il cliente in scienza e conoscenza e con la stessa diligenza che di solito applica ai propri affari.

Ove venga conferita una procura di visione/procura amministrativa sugli averi, che il cliente ha depositato presso una banca depositaria, il gestore patrimoniale verifica regolarmente se la strutturazione del portafoglio per una consulenza d'investimento sull'intero portafoglio corrisponde alla strategia d'investimento concordata. Se si verifica una deviazione dalla strutturazione percentuale concordata, il gestore patrimoniale raccomanda una misura correttiva al cliente.

Ove non venga conferita una procura di visione/procura amministrativa sugli averi, il gestore patrimoniale informa immediatamente il cliente di eventuali difficoltà significative che potrebbero influire sulla corretta elaborazione dell'ordine. Inoltre, il gestore patrimoniale informa regolarmente il cliente sulla consulenza di investimenti concordata e fornita.

Il cliente ha il dovere di informare il gestore patrimoniale di tutte le circostanze che possono influire sul tipo e le caratteristiche del servizio finanziario offerto dal gestore patrimoniale. In particolare, spetta al cliente fornire al gestore patrimoniale le informazioni aggiornate sulla sua situazione finanziaria, sul profilo di rischio e informare il gestore patrimoniale per iscritto (o in qualsiasi altra forma che possa essere provata per iscritto) e senza indugio di qualsiasi modifica significativa di tali informazioni che potrebbero avere un impatto sulla valutazione dell'adeguatezza dei servizi nell'ambito del servizio offerto.

3.2.3 Rischi

In linea di principio durante una consulenza in investimenti potrebbero presentarsi i seguenti rischi, che rientrano nella sfera di competenza del cliente:

- **Rischio legato alla strategia di investimento scelta:** diversi rischi possono derivare dalla strategia di investimento scelta e concordata con il cliente. Il cliente si assume integralmente questi rischi. La presentazione e il relativo chiarimento dei rischi avviene prima che la strategia di investimento sia stabilita.
- **Rischio di variazione negativa** del patrimonio rispettivamente rischio che gli strumenti finanziari in portafoglio perdano di valore: questo rischio, che può variare a seconda dello strumento finanziario, è interamente a carico del cliente. Per i rischi relativi ai singoli strumenti finanziari, si rimanda all'opuscolo "Rischi nel commercio di strumenti finanziari" dell'Associazione svizzera dei banchieri.
- **Rischio di mancanza di informazioni da parte del gestore patrimoniale** rispettivamente rischio che il gestore patrimoniale abbia troppo poche informazioni per poter fornire una raccomandazione adeguata: in una consulenza in investimenti che tiene conto dell'intero portafoglio del cliente, il gestore patrimoniale considera la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento del cliente (test di adeguatezza) nonché delle esigenze del cliente. Se il cliente fornisce al gestore patrimoniale informazioni insufficienti o imprecise sulla propria situazione finanziaria e/o sugli obiettivi di investimento, c'è il rischio che il gestore patrimoniale non sia in grado di consigliarlo in modo adeguato.
- **Rischio di mancanza di informazioni da parte del cliente** rispettivamente rischio che il cliente abbia troppo poche informazioni per poter prendere una buona decisione di investimento: anche se il gestore patrimoniale tiene conto dell'intero portafoglio nella consulenza in investimenti, le decisioni di investimento sono di spettanza del cliente. Il cliente ha quindi bisogno di competenze per comprendere gli strumenti finanziari. Ciò crea il rischio che il cliente non segua le opportune raccomandazioni di investimento a causa della mancanza o di insufficienti conoscenze in ambito finanziario.
- **Il rischio relativo alla tempistica del conferimento dell'ordine** rispettivamente rischio che il cliente, a seguito di una consulenza, conferisca un ordine di acquisto o vendita troppo tardi, che può portare a perdite di valore: le raccomandazioni formulate dal gestore patrimoniale si basano sui dati di mercato disponibili al momento della consulenza e sono valide solo per un breve periodo di tempo.
- **Rischio di mancanza di supervisione** rispettivamente rischio che il cliente non monitori o non monitori in modo sufficiente il suo portafoglio: prima di fornire una raccomandazione di investimento, il gestore patrimoniale valuta la composizione del portafoglio. Al di fuori del servizio di consulenza, il gestore patrimoniale non ha in alcun momento un obbligo di vigilanza per quanto riguarda la strutturazione del portafoglio. Un monitoraggio insufficiente da parte del cliente può essere accompagnato da vari rischi, come i rischi di concentrazione.
- **Rischio come investitore qualificato ai sensi degli investimenti collettivi di capitale:** i clienti che richiedono una consulenza in investimenti che tiene conto del portafoglio del cliente sono considerati investitori qualificati ai sensi della legge sugli investimenti collettivi di capitale (LICoL). Gli investitori qualificati hanno accesso a forme di investimenti collettivi che sono esclusivamente loro disponibili. Questo status consente di tenere conto di una gamma più ampia di strumenti finanziari nella strutturazione del portafoglio. Tali investimenti collettivi per investitori qualificati potrebbero non essere sottoposti ad una supervisione statale oppure essere sottoposti ad una regolamentazione meno rigorosa. Tali strumenti finanziari non sono quindi o sono solo parzialmente soggetti alle normative svizzere. Ciò può comportare rischi, in particolare dovuti alla liquidità, alla strategia di investimento o alla trasparenza. Informazioni dettagliate sul profilo di rischio di un particolare investimento collettivo sono disponibili nei

documenti costitutivi dello strumento finanziario e, se del caso, nel foglio informativo di base e nel prospetto. Il cliente è informato che, ai sensi dell'art 6a cpv. 2 dell'Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol), ha la possibilità di dichiarare per iscritto al gestore patrimoniale che non intende essere considerato investitore qualificato. In tal caso il cliente è consapevole del fatto che avrà accesso ad un numero limitato di investimenti collettivi di capitale.

Il gestore patrimoniale ha adottato misure adeguate per gestire tali rischi, in particolare rispettando il principio di buona fede e il principio della parità di trattamento nell'elaborazione degli ordini dei clienti. Inoltre, il gestore patrimoniale garantisce la migliore esecuzione possibile degli ordini dei clienti.

3.2.4 Offerta di mercato considerata

L'offerta di mercato presa in considerazione nella selezione degli strumenti finanziari copre strumenti finanziari propri e terzi. Nell'ambito della consulenza in investimenti, il cliente ha a disposizione i seguenti strumenti finanziari:

- titoli di partecipazione (azioni);
- titoli di credito (obbligazioni);
- quote di investimenti collettivi di capitale;
- prodotti strutturati;
- derivati;
- depositi;
- altri strumenti finanziari

3.3 Consulenza in investimenti senza tenere conto dell'intero portafoglio

3.3.1 Tipo e caratteristiche del servizio finanziario

Nell'ambito della consulenza in investimenti senza tenere conto dell'intero portafoglio, il gestore patrimoniale consiglia il cliente in relazione a singole transazioni in strumenti finanziari, senza tenere conto dell'intero portafoglio del cliente. Il gestore patrimoniale tiene conto delle conoscenze e dell'esperienza (appropriatezza) nonché delle esigenze del cliente nella consulenza e formula raccomandazioni personali al cliente in relazione all'acquisto, alla vendita o alla detenzione di strumenti finanziari. Il cliente decide autonomamente in che misura desidera rispettare la raccomandazione del gestore patrimoniale. Egli è quindi responsabile della strutturazione del proprio portfolio. La composizione del portafoglio e l'adeguatezza di uno strumento finanziario, ossia se uno strumento finanziario corrisponda agli obiettivi di investimento e sia adeguato alla situazione finanziaria del cliente, non viene verificato dal gestore patrimoniale.

3.3.2 Diritti e doveri

Nella consulenza sugli investimenti relativa a singole transazioni, il cliente ha diritto di ricevere raccomandazioni di investimento personalizzate. La consulenza in materia di investimenti relativa a singole transazioni viene fornita su iniziativa del cliente e considera strumenti finanziari offerti dal mercato di riferimento considerato. In questo modo, il gestore patrimoniale consiglia il cliente in scienza e conoscenza e con la stessa diligenza che di solito applica ai propri affari.

Il gestore patrimoniale informa immediatamente il cliente di eventuali difficoltà significative che potrebbero influire sulla corretta elaborazione dell'ordine. Inoltre, il gestore patrimoniale informa regolarmente il cliente sulla consulenza di investimenti concordata e fornita.

3.3.3 Rischi

In linea di principio durante una consulenza in investimenti potrebbero presentarsi i seguenti rischi, che rientrano nella sfera di competenza del cliente:

- **Rischio di variazione negativa** del patrimonio rispettivamente rischio che gli strumenti finanziari in portafoglio perdano di valore: questo rischio, che può variare a seconda dello strumento finanziario, è interamente a carico del cliente. Per i rischi dei singoli strumenti finanziari, si rimanda all'opuscolo "Rischi nel commercio di strumenti finanziari" dell'Associazione svizzera dei banchieri.
- **Rischio di mancanza di informazioni da parte del gestore patrimoniale** rispettivamente rischio che il gestore patrimoniale abbia troppo poche informazioni per poter fornire una raccomandazione adeguata: in una consulenza in investimenti che non tiene conto dell'intero portafoglio del cliente, il gestore patrimoniale considera le conoscenze e le esperienze nonché le esigenze del cliente. Se il cliente fornisce al gestore patrimoniale informazioni insufficienti o imprecise sulle proprie conoscenze, esperienze nonché esigenze, c'è il rischio che il gestore patrimoniale non sia in grado di consigliarlo in modo adeguato.
- **Rischio di mancanza di informazioni da parte del cliente** rispettivamente rischio che il cliente abbia troppo poche informazioni per poter prendere una buona decisione di investimento: visto che il gestore patrimoniale non tiene conto dell'intero portafoglio del cliente nella consulenza in investimenti, le decisioni di investimento sono di spettanza del cliente. Il cliente ha quindi bisogno di competenze per comprendere gli strumenti finanziari. Ciò crea il rischio che il cliente non segua le opportune raccomandazioni di investimento a causa della mancanza o di insufficienti conoscenze in ambito finanziario.
- **Il rischio relativo alla tempistica del conferimento dell'ordine** rispettivamente rischio che il cliente, a seguito di una consulenza, conferisca un ordine di acquisto o vendita troppo tardi, che può portare a perdite di valore: le raccomandazioni formulate dal gestore patrimoniale si basano sui dati di mercato disponibili al momento della consulenza e sono valide solo per un breve periodo di tempo.
- **Rischio di mancanza di supervisione** rispettivamente rischio che il cliente non monitori o non monitori in modo sufficiente il suo portafoglio: al gestore patrimoniale non incombono obblighi di supervisione, consulenza, di avvertimento o informazione relativamente alla qualità delle singole posizioni e/o alla composizione del portafoglio. Un monitoraggio insufficiente da parte del cliente può essere accompagnato da vari rischi, come ad esempio il rischio di concentrazione.

Il gestore patrimoniale ha adottato misure adeguate per gestire tali rischi, in particolare rispettando il principio di buona fede e il principio della parità di trattamento nell'elaborazione degli ordini dei clienti. Inoltre, il gestore patrimoniale garantisce la migliore esecuzione possibile degli ordini dei clienti.

3.3.4 Offerta di mercato considerata

L'offerta di mercato presa in considerazione nella selezione degli strumenti finanziari copre strumenti finanziari propri e terzi. Nell'ambito della consulenza in investimenti, il cliente ha a disposizione i seguenti strumenti finanziari:

- titoli di partecipazione (azioni);
- titoli di credito (obbligazioni);
- quote di investimenti collettivi di capitale;
- prodotti strutturati;
- derivati;
- depositi;
- altri strumenti finanziari.

4. Conflitti di interesse

In generale possono sorgere conflitti di interesse se il gestore patrimoniale:

- in violazione al principio della buona fede, ottiene un vantaggio finanziario oppure evita perdite finanziarie a discapito dei clienti;
- ha interesse, contrario a quello dei clienti stessi, all'esito di un servizio finanziario fornito ai clienti;
- nella fornitura di servizi finanziari, ottiene un incentivo finanziario o un incentivo di altro tipo antepoendo gli interessi di alcuni clienti al di sopra degli interessi di altri clienti; oppure
- in violazione al principio della buona fede, accetta da parte di terzi benefici o servizi finanziari o non finanziari in relazione a un servizio finanziario fornito al cliente.

Possono sorgere conflitti di interesse in relazione al servizio di gestione patrimoniale, di consulenza in investimenti senza tenere conto dell'intero portafoglio e di consulenza in investimenti che tiene conto dell'intero portafoglio. Essi potrebbero in particolare derivare:

- dalla contemporanea esecuzione di ordini relativi a più clienti;
- dalla contemporanea esecuzione di ordini dei clienti con propri ordini o altri interessi del gestore patrimoniale o di società ad esso collegate; oppure
- dalla contemporanea esecuzione di ordini dei clienti con operazioni in proprio di collaboratori del gestore patrimoniale.

Al fine di identificare i conflitti di interesse ed evitare che influiscano negativamente sugli interessi del cliente, il gestore patrimoniale ha emesso direttive interne e intrapreso misure organizzative adeguate:

- Il gestore patrimoniale ha istituito una funzione di controllo indipendente, che monitora regolarmente le operazioni di investimento e le operazioni in proprio dei collaboratori del gestore patrimoniale, nonché il rispetto delle norme di condotta sul mercato. Attraverso efficaci misure di controllo e sanzione, i gestori patrimoniali possono così evitare conflitti di interesse.
- Nell'esecuzione dell'ordine, il gestore patrimoniale rispetta il principio di priorità, ossia tutti gli ordini sono registrati immediatamente nell'ordine cronologico in cui vengono ricevuti.
- Il gestore patrimoniale ha adottato delle misure concernenti l'allestimento dei locali, il personale e gli aspetti funzionali, organizzativi e di tecnologia dell'informazione per la creazione di perimetri di riservatezza in cui le informazioni possano essere isolate e controllate.
- Il gestore patrimoniale prescrive ai suoi dipendenti di notificare mandati che possono portare a un conflitto di interessi.
- Il gestore patrimoniale sviluppa la sua politica di remunerazione in modo tale che non vi siano incentivi per comportamenti contrari alle norme di condotta.
- Il gestore patrimoniale forma regolarmente i suoi dipendenti e fornisce le necessarie conoscenze e competenze.
- Il gestore patrimoniale ricorre alla funzione di controllo in caso di situazioni potenzialmente conflittuali e le fa gestire da essa.

4.1 Indennità da parte e verso terzi in particolare

Nell'ambito della prestazione di servizi finanziari, il gestore patrimoniale può ricevere un'indennità da parte di terzi ed in particolare diritti di mediazione, commissioni, provvigioni, ribassi o altri vantaggi patrimoniali o non patrimoniali.

La natura, l'ambito, i parametri di calcolo e la fascia di oscillazione delle indennità da parte di terzi che il gestore patrimoniale potrebbe ricevere nell'ambito della fornitura di servizi finanziari sono rappresentati nel contratto per la prestazione del servizio finanziario e nei relativi allegati.

Non è possibile determinare in anticipo l'entità delle indennità ricevute da parte di terzi.

Di seguito, sono elencate le fasce di oscillazione entro le quali possono rientrare le indennità da parte di terzi. Il gestore patrimoniale informa il cliente in anticipo se ci sono eccezioni a queste fasce di oscillazione.

Il gestore patrimoniale può ricevere una indennità dalla banca depositaria per operazioni sul forex, brokerage fees, custody fees, crediti generali/lombard, depositi fiduciari: fino ad un massimo del 50% dell'utile della banca depositaria.

Il gestore patrimoniale può ricevere una indennità per l'impiego di strumenti finanziari nella seguente fascia di oscillazione (in % del patrimonio gestito del cliente all'anno):

- Fondi di Investimento: con indennità unica, una tantum, come da termsheet o foglio informativo di base fino ad un massimo del 2% del valore del prodotto.
- Fondi di Investimento: con indennità periodica, come riportato da documentazione prodotto, fino ad un massimo del 2% del valore dello strumento.
- Prodotti strutturati o simili: con indennità unica, una tantum, come da termsheet o foglio informativo di base fino ad un massimo del 2% del valore del prodotto.
- Prodotti strutturati o simili: con indennità periodica, come riportato da documentazione prodotto, fino ad un massimo del 2% del valore del prodotto.
- Private placement e private equity: fino ad un massimo del 2% di management fees e un massimo del 50% della performance fees generata.
- Investimenti collettivi di capitale, fondi di investimento, ETFs, ETCs o simili: fino ad un massimo del 1.5% di management fees e un massimo del 50% della performance fees generata.

Il cliente prende atto che il gestore patrimoniale può svolgere anche l'attività di Investment Advisor o di Investment Manager per alcuni strumenti finanziari e che riceve una remunerazione per questa attività, che rientra nella seguente fascia di oscillazione:

- Management fees da 0% a 2,50% del valore dello strumento finanziario
- Performance fees da 0% a 25% della performance dello strumento finanziario

Il cliente acconsente l'acquisto di tali strumenti finanziari, nell'ambito del presente mandato, nel limite del 30% del massimo valore raggiunto dagli attivi in gestione; nel caso in cui il gestore patrimoniale decida di superare tale limite, esso si impegna a non applicare le Management Fee previste eccedenti il limite di cui sopra.

I prospetti informativi degli strumenti finanziari eventualmente utilizzati, che riportano i dettagli della remunerazione del gestore patrimoniale, sono a disposizione del cliente, su richiesta, presso gli uffici del gestore patrimoniale.

Le indennità complessive che il gestore patrimoniale riceve da parte di terzi corrispondono ad un massimo del 2% del massimo valore raggiunto dagli attivi in gestione. Tale soglia corrisponde anche al valore stimabile di massima di tali remunerazioni. Superata tale soglia, le remunerazioni eccedenti sono di spettanza del cliente.

Non rientra nel calcolo della remunerazione indiretta l'eventuale fee, compresa tra lo 0,1% e 1%, applicata per il servizio di strutturazione di prodotti finanziari individualizzati sulle esigenze della clientela; per questi prodotti il gestore patrimoniale garantisce comunque l'interesse prioritario del cliente ad ottenere condizioni inferiori o uguali a quelle di mercato.

Resta riservato il diritto del cliente alla rendicontazione su richiesta sulle retrocessioni percepite dal gestore patrimoniale.

Eventuali spese vive sono da rifondere a parte.

Il cliente rinuncia al rimborso delle indennità da parte di terzi ed accetta espressamente che il gestore patrimoniale le conservi. Il gestore patrimoniale ha adottato misure interne appropriate per evitare conflitti di interesse derivanti da ciò.

Gli eventuali intermediari che introducono i clienti al gestore patrimoniale possono ricevere una quota delle commissioni di gestioni/rimborso delle spese pagate al gestore patrimoniale.

4.2 Per maggiori informazioni

Ulteriori informazioni su eventuali conflitti di interesse in relazione ai servizi forniti dal gestore patrimoniale e le misure adottate a tutela del cliente saranno rese disponibili dal gestore patrimoniale su richiesta.

5. Adeguatezza dei servizi finanziari

Il gestore patrimoniale nella prestazione del servizio di gestione patrimoniale e di consulenza in investimenti (che tiene conto dell'intero portafoglio del cliente) verifica l'adeguatezza del servizio finanziario sulla base delle informazioni rese dal cliente in ordine (i) alla sua situazione finanziaria (genere e ammontare del reddito regolare, patrimonio e impegni finanziari attuali e futuri), (ii) agli obiettivi di investimento nonché (iii) alle sue conoscenze ed esperienze. Le conoscenze ed esperienze del cliente riguardano il servizio finanziario prestato e non le singole operazioni.

In particolare, nell'elaborare i mandati dei clienti, ossia nell'eseguire o trasmettere esclusivamente le istruzioni specifiche - senza alcuna consulenza o gestione - su singoli strumenti finanziari, il gestore patrimoniale non sarà tenuto alla verifica dell'adeguatezza e/o appropriatezza. Nel caso di clienti classificati quali "professionali" ed "istituzionali" il gestore patrimoniale ritiene che essi dispongano delle conoscenze ed esperienze necessarie e che siano in grado di sostenere finanziariamente i rischi di investimento connessi al servizio finanziario. Per i clienti professionali il gestore patrimoniale valuterà esclusivamente gli obiettivi di investimento nell'elaborazione del profilo di rischio e nell'implementazione della relativa strategia di investimento.

6. Documentazione e rendiconto

Il gestore patrimoniale mantiene un fascicolo ordinato e completo per ciascuna relazione instaurata con i propri clienti avente ad oggetto i servizi finanziari convenuti e resi. In particolare, la documentazione contiene una copia del mandato conferito al gestore patrimoniale completo di tutte le informazioni e aggiornamenti che lo hanno interessato. Inoltre, per tutta la durata della relazione, il gestore patrimoniale archivia la corrispondenza con il cliente comprensiva dell'eventuale informativa resa al cliente circa la mancanza di valutazione di adeguatezza e/o appropriatezza in relazione all'esecuzione delle istruzioni specifiche nonché l'informativa resa sulla eventuale inadeguatezza o impossibilità di valutazione dell'adeguatezza di uno strumento finanziario prima della fornitura del servizio (nella fattispecie, elaborazione dei mandati dei clienti).

Il gestore patrimoniale fornisce al cliente, su sua richiesta, una copia della documentazione in suo possesso inerente al servizio finanziario prestato. Il gestore patrimoniale fornisce inoltre periodicamente al cliente un rendiconto dell'attività svolta contenente: (i) la composizione, valutazione ed evoluzione del portafoglio, (ii) i costi unici e ricorrenti del servizio finanziario prestato.

7. Mezzi di comunicazione e lingua

Il gestore patrimoniale può comunicare con il cliente mediante posta, e-mail e/o il numero di cellulare o di telefono, compresi i servizi di messaggia come ad es. WhatsApp. La trasmissione di informazioni per il tramite di e-mail e/o telefono e/o cellulare e/o servizi di messaggia comporta il rischio che le informazioni possano andare perdute, essere ritardate, intercettate, modificate, rese incomplete o non consegnate. Il cliente comprende ed accetta tale rischio, dando scarico al gestore patrimoniale.

8. Organo di mediazione

La sua soddisfazione è la nostra priorità.

Qualora dovessero sorgere delle controversie su pretese giuridiche tra il cliente ed il gestore patrimoniale, il cliente può avviare una procedura di mediazione presso un organo di mediazione. In questo caso, il cliente può rivolgersi a:

Verein Ombudsstelle Finanzdienstleister (OFD):

Bleicherweg 10

CH-8002 Zürich

Tel. : +41 44 562 05 25

ombudsmann@ofdl.ch

v.1.4